

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE ALLA PROVINCIA DI SONDRIO

* * *

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____,

TRA

La Provincia di Sondrio, codice fiscale 80002950147 e partita iva 00603930140 legalmente rappresentata dal _____ in qualità di _____ domiciliato per la carica presso la sede provinciale, corso XXV Aprile, 22 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ed in esecuzione della deliberazione del consiglio provinciale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'ente _____ codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal _____ in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in _____ ed in esecuzione della deliberazione _____ n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che l'articolo 62 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito anche codice) recante "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" dispone:

"1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli incentivi, nonché i requisiti premianti.

4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime

sanzionatorio, nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 1, possono:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;*
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;*
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;*
- d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;*
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;*
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;*
- g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).*

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;*
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;*
- c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;*
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;*
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;*

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria.

6 bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.

7. Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione

appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali:

- a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;*
- b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;*
- c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.*

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente

responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio del risultato, dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).”;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in tema di riordino degli enti area vasta, la Provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;

- che l'art. 30 del T.U.E.L. , approvato con d.lvo. 18 agosto 2000 n. 267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che la Provincia di Sondrio con deliberazione del consiglio provinciale n. 8 del 10 marzo 2023 ha istituito la stazione unica appaltante;

- che la stessa risulta iscritta tra le stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'art. 63, comma 1 del codice;

VISTE

- la deliberazione del consiglio provinciale n. 8 del 10 marzo 2023 che ha istituito la stazione unica appaltante della Provincia di Sondrio aperta all'adesione degli enti locali della Provincia;
- la deliberazione del consiglio provinciale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione in sostituzione di quella approvata con deliberazione del consiglio provinciale n. 8 del 10 marzo 2023 ed è stato esteso l'ambito di operatività della stazione unica appaltante alle gare richieste dagli enti della Provincia e, in casi eccezionali, anche a quelle degli enti al di fuori del territorio provinciale, nonché a quelle assegnate d'ufficio da ANAC;

CONSIDERATO

- che _____ ha manifestato la propria adesione alla SUA della Provincia di Sondrio, assumendo tale intenzione con deliberazione _____ n. _____ del _____ e approvando la convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante (di seguito "S.U.A.") della Provincia di Sondrio (di seguito anche solo "Provincia") opera come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del disposto dell'art. 63, comma 1, del codice e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito (di seguito "Enti aderenti"), le attività di committenza come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.
2. La presente Convenzione (di seguito "Convenzione") disciplina i rapporti tra la S.U.A. e gli Enti aderenti, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto.
3. La S.U.A., in casi del tutto eccezionali, compatibilmente con i propri carichi di lavoro, su richiesta motivata dell'ente aderente potrà procedere per conto dello stesso agli affidamenti diretti; tali rapporti saranno altresì disciplinati dalla presente convenzione.
4. Fermo restando quanto indicato ai precedenti commi 2 e 3, la presente Convenzione non si applica agli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l'Ente aderente, ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento.

5. In caso di servizi o forniture di particolare complessità o in caso di esigenze comuni a più Enti aderenti, la S.U.A. potrà svolgere la procedura di affidamento anche per più Enti aderenti mediante suddivisione in lotti o con altre modalità di aggregazione previste dal Codice.

6. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, gli Enti aderenti possono avvalersi della S.U.A. per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore a 140 mila euro per servizi e forniture e pari o superiore a 150 mila euro per lavori, e comunque in tutti i casi in cui la disciplina di riferimento lo richieda.

7. Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato gli Enti aderenti possono avvalersi della S.U.A. se in possesso della qualificazione di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4.

8. Per quanto riguarda la possibilità di avvalersi della SUA per la gestione dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 62, comma 6, lett. g) del d.lgs. n. 36/2023, tale eventualità sarà applicata solo ai procedimenti per i quali sia intervenuto uno specifico accordo con l'ente aderente.

Art. 2 Principi generali

1. L'esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 3 Durata della convenzione e recesso

1. La convenzione ha durata di cinque anni e scadrà il 31 dicembre del quinto anno dall'entrata in vigore.

2. La convenzione tra le parti decorre dalla sua stipula.

3. Il recesso è consentito, con apposito atto deliberativo, ad entrambe le parti. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data in cui il recesso vuole essere fatto valere.

4. In caso di recesso la S.U.A. completerà i procedimenti in corso già affidati.

Art. 4 Organizzazione e dotazione strumentale della S.U.A.

1. La S.U.A. è un servizio incardinato organicamente e funzionalmente nella dotazione organica della Provincia di Sondrio, essa opera presso gli uffici della Provincia e si avvale delle attrezzature e dei sistemi informatici messi a disposizione da quest'ultima.

2. Nella gestione delle procedure di affidamento la S.U.A. opera esclusivamente attraverso strumenti di e-procurement, scegliendo a proprio insindacabile giudizio il tipo di piattaforma da utilizzare.

Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni

1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della presente Convenzione:

a) l'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del d.lgs. 36/2023 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro pubblico e del servizio e della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;

b) la S.U.A. nomina un responsabile del procedimento (RP) relativamente alla gestione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del codice;

c) al RP spetta l'esercizio di tutte le funzioni attribuite alla S.U.A. in forza della presente convenzione, fatta salva l'eventuale sostituzione in caso di assenza o impedimento secondo quanto previsto da regolamenti e provvedimenti adottati dalla Provincia di Sondrio.

2. Il RUP e l'RP coordinano le proprie attività, fermo restando le funzioni di supervisione ed indirizzo del RUP.

Art. 6 Attività di competenza della stazione unica appaltante

1. Sono di competenza della S.U.A. le seguenti funzioni e attività:

- riceve dagli Enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla necessaria documentazione e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dall'Ente. La documentazione trasmessa dall'Ente aderente deve essere approvata nelle forme stabilite dall'ordinamento di ciascuno;

- nel caso in cui la S.U.A. rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dall'Ente aderente, chiederà al RUP, individuato dall'Ente, di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per l'attivazione della procedura di gara di cui al comma 3 del presente articolo è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;

- a seguito del riscontro positivo della documentazione trasmessa la S.U.A. redige gli atti di gara;

- nomina il Responsabile del procedimento per la S.U.A. (RP), ai sensi dell'art. 15, comma 4 del codice;

- acquisisce il CIG su delega;

- individua, in accordo con il RUP, gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate nel rispetto dell'allegato II.1 al codice e dei principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura. Nel caso la S.U.A. adotti un regolamento per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara sotto soglia, l'individuazione avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento stesso;

- sottoscrive gli atti di gara in particolare il bando, il disciplinare e la lettera di invito;

- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei

contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta:

° quando opera l'esclusione automatica, la S.U.A. procede autonomamente nel rispetto del disposto dell'articolo 54 del codice;

° nei casi in cui sia necessario procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la S.U.A. procederà, in accordo con il RUP e, se del caso, con la commissione giudicatrice, ove nominata, all'esame delle eventuali offerte anomale e dell'eventuale documentazione fornita dagli operatori economici per la verifica di congruità dell'offerta e del costo manodopera;

- la nomina del seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione;

- svolge, tramite un componente della S.U.A., la verbalizzazione delle operazioni di gara;

- adotta i provvedimenti di esclusione relativi alla fase dalla stessa gestita;

- provvede all'approvazione dei verbali e alla redazione della proposta di aggiudicazione comunicando all'ente aderente i risultati della stessa ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione del contratto;

- provvede, al ricevimento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, agli adempimenti di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023;

- tiene costantemente informato l'ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;

- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione;

2. La S.U.A. esperirà le procedure tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste.

3. L'attivazione della procedura avverrà, di norma:

- nel caso di gara di lavori, forniture o servizi da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso entro 15 giorni dalla ricezione di tutti i documenti di competenza dell'ente aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste;

- nel caso di gara di lavori, forniture o servizi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa entro 30 giorni dalla ricezione di tutti i documenti di competenza dell'ente aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste;

- nel caso di appalto integrato, di gare multilotto, di affidamenti di concessioni o di progetti di partenariato pubblico - privato entro 60 giorni dalla ricezione di tutti i documenti di competenza dell'ente aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste.

4. La S.U.A. non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o l'ente aderente.

5. La S.U.A. informa l'ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

6. Qualora l'ente aderente non rispetti le condizioni sopra riportate non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della S.U.A. per la perdita di finanziamento.

Art. 7 Attività di competenza dell'Ente aderente

1. L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla S.U.A. unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza del singolo Ente Aderente:

a) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla S.U.A. di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze dell'Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell'aggiudicatario;

b) la nomina del responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

c) l'acquisizione del CUP e CUI;

d) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici o ad esperti per supporti giuridici o tecnici che si rendessero necessari);

e) l'approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;

f) l'approvazione della determina a contrarre che dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione del programma da cui risulti l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, gli elementi essenziali del contratto, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti e con la quale sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto);

g) la formalizzazione degli impegni di spesa relativi all'affidamento, anche per le eventuali spese di pubblicazione ed il contributo ANAC, che restano di competenza dell'Ente aderente;

h) l'individuazione dei soggetti da nominare quali componenti esperti della commissione di gara ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della S.U.A., salvo diverso accordo in occasione della specifica procedura;

- i) i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni alla Piattaforma di Esecuzione dei contratti Pubblici (PECP), nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dalla normativa vigente;
- l) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, comunicazioni alla Piattaforma di Esecuzione dei contratti Pubblici (PECP) e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività;
- m) l'individuazione della durata del contratto in caso di acquisizione continuativa di beni e servizi, nonché, in accordo con la SUA, della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione, degli elementi di valutazione e dei relativi pesi ponderali;
- n) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è compito dell'ente aderente individuare i criteri e i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e i relativi pesi e sottopesi nonché i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio concordando con la S.U.A. il criterio matematico di attribuzione del punteggio. L'ente aderente, a seguito di confronto con la S.U.A. dovrà altresì indicare eventuali limiti massimi di pagine, formati ecc. e, ove necessario, predisporre un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
- o) le risposte, d'intesa con la S.U.A. gestore della procedura, ad eventuali quesiti di natura tecnica formulati dai concorrenti, entro due giorni lavorativi dalla richiesta della S.U.A.;
- p) l'adozione e la trasmissione alla S.U.A. della determinazione di aggiudicazione;
- q) le acquisizioni documentali preordinate alla stipula del contratto;
- r) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso.

2. Resta fermo l'obbligo per l'Ente aderente di ottemperare agli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero sorgere a suo carico in relazione a modifiche o integrazioni normative, o ad accordi sottoscritti tra la SUA, la Prefettura di Sondrio, la Guardia di Finanza o altre Autorità pubbliche preposte alla vigilanza in materia di affidamenti pubblici.

Art. 8 Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della S.U.A.

1. In caso di svolgimento di procedura aggregata, volta a soddisfare i fabbisogni di due o più Enti aderenti, la S.U.A. coordina la fase di preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti aderenti interessati, al fine di assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze di ciascuno.
2. La S.U.A. può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti interessati.
3. Si applicano i commi 7, 12 e 13 dell'articolo 62 del D. Lgs. 36/2023 e i pertinenti articoli previsti dalla presente Convenzione, con riferimento a tutti gli Enti aderenti interessati alla procedura.

4. L'onere del rimborso delle eventuali spese di pubblicazione, delle spese di gara, del contributo ANAC e degli incentivi tecnici è ripartito tra gli Enti medesimi proporzionalmente al peso percentuale della parte di affidamento di propria competenza, sul complessivo importo a base di gara.

Art. 9 Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la S.U.A. e l'ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

Art. 10 Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. Le spese per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono sostenute con la partecipazione degli enti aderenti.

2. Il costo a carico di ciascun ente aderente è così determinato:

- una quota fissa unica al momento dell'adesione rapportata al numero di abitanti come di seguito indicato:

a) fino a 3.000: € 400,00;

b) oltre 3.000 e fino a 5.000: € 700,00

c) oltre 5.000 e fino a 10.000: € 1.000,00

d) oltre i 10.000: € 1.500,00

e) nel caso non sia possibile rapportare la dimensione dell'ente al numero di abitanti: € 1.500,00;

- una quota variabile da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo progetto (sia esso lavoro, fornitura o servizio) nella misura dello 0,20% sull'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio del prezzo più basso e nella misura dello 0,35% sull'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio dell'OEPV, con una tariffa minima di € 750,00 e una tariffa massima di € 8.000,00.

3. In caso di ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta, non aggiudicata o revocata, se la documentazione di gara non subisce variazioni sostanziali il costo di gestione per ogni procedura reindetta è pari a un terzo dell'importo corrisposto per la gara iniziale.

4. Sono inoltre dovuti alla S.U.A. ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del d.lgs. 36/2023, per i compiti svolti dal personale della S.U.A. nell'espletamento delle procedure di cui alla presente convenzione una quota parte dell'incentivo previsto dall'articolo 45, comma 2 del d.lgs. 36/2023 (che include la quota del 20% del comma 5), nella misura dell'8% per le procedure da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso e nella misura del 10% per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Gli enti aderenti saranno tenuti a corrispondere l'importo della quota fissa al momento dell'adesione alla convenzione.

6. Per quanto riguarda la quota variabile, la stessa dovrà essere corrisposta in occasione dell'attivazione della procedura di gara pena la mancata attivazione della stessa.

7. Gli incentivi ex art. 45 c.8 del d.lgs. 36/2023 per i compiti svolti dalla S.U.A. dovranno essere liquidati alla stessa entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura. Nel caso di gara deserta la liquidazione degli incentivi dovrà avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

8. Restano a carico di ciascun ente le eventuali spese di pubblicazione degli avvisi di gara e dei rispettivi esiti, il contributo ANAC, e, per le gare da indire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni di gara e ad eventuali tecnici nominati, a seguito di accordo con il RUP, a supporto del RP.

9. Le somme spettanti alla S.U.A. dovranno essere corrisposte dall'ente aderente a mezzo versamento sul conto di tesoreria della provincia di Sondrio, giroconti banca d'Italia, IBAN IT45R0100004306TU0000006560 con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare tramite l'indirizzo PEC l'avvenuta esecuzione.

10. Il mancato rimborso o tardivo versamento di quanto dovuto, costituisce per la S.U.A. motivo fondante il rifiuto a svolgere successive procedure di gara fino al completo soddisfacimento di quanto dovuto.

11. Il presidente della Provincia potrà, con proprio atto motivato, aggiornare le tariffe di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo.

Art. 11 Non esclusività

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'ente aderente di ricorrere esclusivamente alla S.U.A. per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 12 Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

3. Nell'espletamento delle attività di S.U.A. la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Art. 13 Contenzioso

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito di procedure di gara gestite dalla SUA, la stessa collabora con gli aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa.

2. I contenziosi saranno gestiti d'intesa con gli enti aderenti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma. Le spese compensate saranno sostenute in funzione della titolarità della competenza.

3. Ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.

Art. 14 Clausola di adesione

1. La sottoscrizione della presente convenzione attribuisce esclusivamente alla S.U.A. il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

2. La presente convenzione è aperta all'adesione degli enti sottoposti al regime dettato dal codice.

Art. 15 Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di mediazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro di Sondrio.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

2. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

3. I dati di cui la S.U.A. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 679/2016.

Art. 17 Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972.

Art. 18 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali, in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi e concessioni ovvero a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la S.U.A. con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al D.Lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute, senza necessità di apposito atto modificativo della convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il della Provincia di Sondrio

Il del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005 e
norme collegate